



COMUNE DI ACQUI TERME

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

COMUNE DI ACQUI TERME

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera C.C. n. 43 del 23/09/1997

Modificato con delibera C.C. n. 38 del 29/09/2008

Modificato con delibera C.C. n. 45 del 30/09/2019

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento

Art. 3 – Organi preposti all’espletamento dei servizi

TITOLO SECONDO – DEL PASCOLO

Art. 4 – Spostamenti del gregge

Art. 5 - Pascolo su terreni demaniali

Art. 6 – Pascolo su terreni demaniali

Art. 7 – Pascolo su terreno privato

Art. 8 – Esercizio di caccia e pesca

TITOLO TERZO – RESIDENZE E FABBRICATI RURALI

Art. 9 – Costruzione di residenze e fabbricati rurali

Art. 10 – Igiene delle residenze e fabbricati rurali

Art. 11 - Prevenzioni antincendio

Art. 12 - Custodia sostanze esplosive e infiammabili

Art. 13 - Incameramento delle acque piovane

Art. 14 – Scarichi domestici

Art. 15 – Stalle

Art. 16 – Strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici

Art. 17 – Cani a guardia degli edifici nelle zone rurali

TITOLO QUARTO – DELLA PROPRIETA’ E DEI FURTI CAMPESTRI

Art. 18 – Divieto d’ingresso nei fondi altrui

Art. 19 – Passaggio nei fondi altrui con il bestiame

Art. 20 – Piantamento di alberi ad alto fusto presso i confini

Art. 21 – Spigolature

Art. 22 – Modalità di raccolta di molluschi

Art. 23 – Accensione di fuoco in campagna

TITOLO QUINTO – DELLE ACQUE, DEI FOSSI E DEI CANALI

Art. 24 – Tutela del regime delle acque

Art. 25 – Manutenzione di fossi e canali

Art. 26 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

Art. 27 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all’assetto del territorio

TITOLO SESTO – DELLE STRADE

Art. 28 – Strade pubbliche comunali

Art. 29 - Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

Art. 30 – Aratura dei terreni lungo le strade pubbliche

TITOLO SETTIMO – DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI E VEGETALI DELLE PIANTE

Art. 31 – Obblighi di denuncia insetti nocivi e/o malattie

Art. 32 – Prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante

Art. 33 – lotta contro gli organismi nocivi delle piante

Art. 34 - Organi preposti alla vigilanza fitosanitaria

Art. 35 - Spandimento esche o sostanze avvelenate

Art. 36 – Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

TITOLO OTTAVO – DEI BENI SILVO PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI

Art. 37 – Tagli boschivi

TITOLO NONO – DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 38 – Segnalazione malattie degli animali

Art. 39 – Macellazioni d’urgenza

Art. 40 – Smaltimento degli animali morti

Art. 41 - Allevamenti zootecnici-caratteristiche dei ricoveri

Art. 42 – Sanzioni

Art. 43 – Norme finali

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di Polizia Rurale stabilisce, in quanto non provvedano leggi o regolamenti generali, norme per regolare il pascolo degli animali; per impedire I furti campestri; per evitare I passaggi abusivi nelle proprietà private; per la manutenzione dei canali e delle altre opere destinate all’irrigazione e allo scolo; per il buon regime delle acque di uso pubblico comunale; per regolare la spigolatura; per la manutenzione e la pulizia delle strade comunali e vicinali; circa I tempi ed I modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante nocive all’agricoltura, nell’interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell’economia agricola.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale. Sono considerate tali le aree comunque destinate ad usi agricoli.

Art. 3 - ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Il servizio di Polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco o suo Assessore delegato, dagli ufficiali ed agenti della Polizia municipale.

Sono fatte salve le possibilità di controllo e di accertamento delle violazioni da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 57 del Codice di Procedura Penale secondo le loro attribuzioni.

TITOLO SECONDO - DEL PASCOLO

Art. 4 – SPOSTAMENTI DEL GREGGE

Qualsiasi spostamento di greggi oltre i confini del territorio comunale deve essere preventivamente comunicato 15 giorni prima della partenza dal titolare del gregge o da persona autorizzata dal Sindaco.

In tale comunicazione dovrà essere indicato il recapito a cui verrà inviato l'eventuale diniego di autorizzazione che il Sindaco potrà adottare per motivi di ordine sanitario.

Art. 5 – PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

Art. 6 – PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali il proprietario del gregge deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.

Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ed al totale risarcimento dei danni.

Art. 7 – PASCOLO SU TERRENO PRIVATO

Senza regolare autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

Art. 8 – ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

TITOLO TERZO - RESIDENZE E FABBRICATI RURALI

Art. 9 – COSTRUZIONE DI RESIDENZE E FABBRICATI RURALI

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di residenze rurali, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Art. 10 – IGIENE DELLE RESIDENZE E FABBRICATI RURALI

Alle residenze rurali, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia igienico-sanitaria.

I fienili, I depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati.

È vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 11 - PREVENZIONI ANTINCENDIO

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere osservate le prescrizioni previste dal D.P.R. 1° agosto 2011 nr. 151.

Art. 12 - CUSTODIA SOSTANZE ESPLOSIVE E INFIAMMABILI

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione delle sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni DM 22 novembre 2017 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”.

Art. 13 - INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 14 – SCARICHI DOMESTICI

Le abitazioni rurali devono essere fornite di idonei servizi igienici dotati di scarichi conformi alle normative vigenti, regolarmente allacciati alle pubbliche fognature o, in loro assenza, provvisti di idoneo impianto di smaltimento reflui privato conforme alle prescrizioni del Capo III, del D.lgs. 152/2006.

Art. 15 - STALLE

Le stalle devono essere correttamente dimensionate ed attrezzate per garantire almeno i livelli minimi di benessere animale stabiliti dalla legislazione vigente. Per quanto attiene alla realizzazione di nuove stalle, la localizzazione delle strutture dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 52 del P.R.G.C. vigente. Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dei manufatti si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente nonché alle “Linee di indirizzo regionali per la costruzione di edifici destinati all'allevamento bovino e suino” realizzate dall'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Art. 16 - STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO DEI REFLUI ZOOTECNICI

I reflui zootecnici, prima di essere destinati all'utilizzazione agronomica, devono essere stoccati e stabilizzati per un periodo minimo di tempo (per i reflui solidi 90 giorni; per i reflui liquidi bovini 120 giorni, per reflui suinicoli 180 giorni). Al fine del rispetto di tali parametri, in funzione dei capi allevati in azienda, vengono dimensionate idonee platee di stoccaggio dei reflui solidi e vasche di stoccaggio dei liquami. La localizzazione delle strutture dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 52 del P.R.G.C. vigente. Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dei manufatti si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente nonché alle “Linee di indirizzo regionali per la costruzione di edifici destinati all'allevamento bovino e suino” realizzate dall'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Art. 17 - CANI A GUARDIA DI EDIFICI NELLE ZONE RURALI

I cani a guardia degli edifici nelle zone rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

TITOLO QUARTO - DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

Art. 18 - DIVIETO D'INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

È vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati e in tutti quelli nei quali siano in atto colture. È parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove non esistano apparenti servitù

di passaggio, salvo che si tratti di inseguire sciami d'api o animali mansuefatti sfuggiti al proprietario.

L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria per un eventuale richiesta di risarcimento danni.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui i possessori del permesso del proprietario, i quali, comunque, devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni ed alle colture. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi speciali, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni, e dalle Leggi Regionali nn. 7 dell' 08 Settembre 2014 e 16 del 25 Giugno 2008 relative alla raccolta dei funghi e dei tartufi.

Art. 19 - PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI CON IL BESTIAME

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, specie se le colture sono in atto o i frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alle altrui proprietà.

Art. 20 - PIANTAMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO I CONFINI

Le piante ad alto fusto devono essere piantate a distanza non inferiore a 12 (dodici) metri dal confine di ogni proprietà, comprese strade vicinali e comunali.

Nella zona golenale del fiume Bormida, individuata fino a duecento metri dalla sponda del fiume, le distanze di cui al comma 1° sono ridotte a metri sei. Nei fondi aventi una larghezza inferiore a metri ventiquattro, ove il fondo del vicino sia imboschito, è consentita la piantagione d'alto fusto ad una distanza non inferiore a quanto previsto dal Codice Civile (artt. 892-893). Tali norme sono convenzionalmente derogabili tra le parti, secondo gli usi locali.

Art. 21 - SPIGOLATURE

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

Art. 22 - MODALITA' DI RACCOLTA DI MOLLUSCHI

(Legge Regionale 2.11.1982, n° 32, art. 28 - Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

Dal primo settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.

In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini dell'allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al primo luglio.

Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento. La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 23 -ACCENSIONE DI FUOCO IN CAMPAGNA

Si riporta parte dell'art. 10 (divieti e cautele) della Legge Regionale n. 15 del 4 Ottobre 2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)":

1. (omissis)
2. è vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' [articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati,

- come definiti dall' [articolo 3 della l.r. 4/2009](#) , arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
 - a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dal Comune, da altre amministrazioni o da privati;
 - b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all' [articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006](#) , effettuato nel luogo di produzione;
 - c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
 - d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
 5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
 6. Il comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 3 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
 7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4 (Legge Regionale n. 15 del 4 Ottobre 2018):
 - a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
 - b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' [articolo 3 della l.r. 4/2009](#), arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
 8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall' [articolo 10 della l. 353/2000](#). Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la [l. 353/2000](#) nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal [d.lgs. 152/2006](#) , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della [legge 7 luglio 2009, n. 88](#) (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.”

È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze. Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 del D.P.R. 11/7/1980 n. 753, l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrative previste dal D.P.R. 11/7/1980 n. 753.

TITOLO QUINTO - DELLE ACQUE, DEI FOSSI E DEI CANALI

Art. 24 – TUTELA DEL REGIME DELLE ACQUE

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

Ai Proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli art. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli art. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 25 - MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

È vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento. È fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari e, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 26 - MANUTENZIONE DEI PRATI, DEGLI INCOLTI, DELLE AREE PRIVATE, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI BOSCHI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

È fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e

promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

Qualora il proprietario/conducente non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'Art. 255 del D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Art. 27 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE IN RELAZIONE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO

In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di

vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D..n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

TITOLO SESTO - DELLE STRADE

Art. 28 – STRADE PUBBLICHE COMUNALI

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici.

È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile).

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 29 - STRADE PODERALI, INTERPODERALI, VICINALI E DI BONIFICA

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

È fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

Art. 30 - ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE PUBBLICHE

I frontisti confinanti con le strade di uso pubblico hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura, di rispettare e di non danneggiare in alcun modo le strade, le ripe e i fossi delimitanti i loro fondi.

TITOLO SETTIMO - DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI ANIMALI E VEGETALI DELLE PIANTE

Art. 31 - OBBLIGHI DI DENUNCIA INSETTI NOCIVI E/O MALATTIE

È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di boschi e di fondi, denunciare all'Autorità comunale la comparsa di insetti nocivi, crittogame o comunque malattie e deperimenti vegetativi che appaiono pericolosi e diffusibili.

Il Comune adottando le linee guida emesse dalla Regione Piemonte, opererà al fine di svolgere un'attività di prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante, nonché di cooperazione con la Regione Piemonte nella lotta agli organismi nocivi per i quali sono previste misure di lotta obbligatoria.

Il Comune è supportato dalla Regione Piemonte che con strumenti regolamentari garantisce l'omogenea applicazione sul territorio piemontese, delle misure di lotta obbligatoria assicurando la collaborazione fra gli enti pubblici in tema di salute delle colture agrarie e forestali.

Art. 32 PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

È vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le persone, le colture agrarie e forestali;

I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente.

In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

Art. 33 - LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali.

Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune, questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere.

Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo precedente previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

Art. 34 ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA FITOSANITARIA

Per quanto riguarda la vigilanza, misure e sanzioni in materia fitosanitaria, valgono le prescrizioni indicate negli articoli 92 e 93 della Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Art. 35 - SPANDIMENTO ESCHES O SOSTANZE AVVELENATE

Ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 luglio 2019, ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Secondo quanto previsto dalla citata ordinanza, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Art. 36 -TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONI

Al proposito si fa riferimento alle specifiche normative in vigore quali le direttive CEE e il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

TITOLO OTTAVO - DEI BENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI

Art. 37 - TAGLI BOSCHIVI

I tagli dei boschi, come definiti dall'art. 3 della L.R. 4/2009, sono consentiti nei tempi e nelle modalità previste dalla predetta norma e dal Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (Regolamento Forestale).

La realizzazione degli interventi selvicolturali, è normata dal Regolamento Forestale in considerazione della loro natura ed entità, ed è soggetta a uno dei seguenti adempimenti: comunicazione semplice, autorizzazione regionale.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, Regolamento Forestale, per gli interventi selvicolturali finalizzati a l'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi fino a 150 quintali per anno solare non è richiesta la comunicazione semplice. Inoltre, indipendentemente dall'estensione dell'intervento non è richiesta alcuna comunicazione per i seguenti interventi selvicolturali:

- a) ripuliture e sfolli;
- b) abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Regolamento Forestale, salvo modifiche del calendario decretate dalla Regione Piemonte con apposito provvedimento, i tagli nei boschi cedui, nei robinieti e nei castagneti, per quote fino a 600 metri s.l.m., sono consentiti nel periodo dal 1° ottobre al 15 aprile. È vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

TITOLO NONO - DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEGLI ALLEVAMENTI **ZOOTECNICI**

Art. 38 - SEGNALAZIONE MALATTIE DEGLI ANIMALI

Qualunque caso, di malattia infettiva e diffusiva degli animali compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e s.m.i. deve essere denunciata immediatamente al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 264 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/1934 e seguenti.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro 8 giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata. A scopo cautelativo, i proprietari ed i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse, prima ancora dell'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.L., hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) isolare le carcasse degli animali morti;
- c) non spostare dai ricoveri dell'azienda qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

I proprietari ed i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni loro impartite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Art. 39 - MACELLAZIONI D'URGENZA

Le macellazioni d'urgenza sono regolamentate dalle vigenti leggi sanitarie e veterinarie urgenti. Le macellazioni speciali d'urgenza sono regolamentate dal Reg. 853/2004 CE – Allegato III – Sezione I – Capitolo VI

Art. 40 - SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI MORTI

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.L., il quale, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54), la carcassa dell'animale deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Gli animali morti, ai quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.

Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.

È assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo. Tale modalità di smaltimento, potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. L'interramento è consentito solo ed esclusivamente per le carcasse di cani e gatti.

Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del Regolamento CE 1069/09 e s.m.i., o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata. La cremazione potrà essere eseguita solo presso gli appositi inceneritori autorizzati.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 5/2018, chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto

Art. 41- ALLEVAMENTI ZOOTECNICI-CARATTERISTICHE DEI RICOVERI

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, e, limitatamente ad alcune tipologie di allevamenti (es. avicoli,), e/o ad alcune zone dell'allevamento (es. deposito mangimi,...), contro uccelli selvatici o sinantropi; tutti i ricoveri devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con adeguata protezione dalle intemperie, dotati di idonei sistemi di approvvigionamento di acqua pulita e alimentazione, dotati di pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo da vespaio ventilato o almeno a ciottolate e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con un sistema regolamentare di smaltimento delle acque reflue.

Devono avere una cubatura interna di almeno 30 mc ciascuno per i capi di grossa taglia, 20 mc per animali di media taglia (ovini, suini, ecc.) e di almeno 2 mc per volatili e piccoli mammiferi allevati. (riferimenti legislativi specifici per il benessere dei suini: D.lgs. 122/2011; per il benessere dei vitelli: D.lgs. 126/2011; per il benessere delle ovaiole: D.lgs. 267/2003 e s.m.i.; per il benessere dei polli da carne: D.lgs. 181/2010.)

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile. Per le porcilaie e per le stalle la superficie finestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono garantire un adeguato ricambio di aria.

La ventilazione dell'ambiente va comunque intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro pari ad almeno 30 cm, prevedendone una ogni 120 mc di stalla.

L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m 3,50. le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m 1,50. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Gli allevamenti a scopo commerciale dovranno prevedere idonee misure di bio sicurezza legate alla specie animale allevata.

Art. 42 – SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di polizia rurale sancite dall'art. 23 è punito ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 4 Ottobre 2018.

Chiunque viola le disposizioni di polizia rurale sancite dagli artt. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro centocinquanta e non superiore ad euro millecinquecento, (L.R. 4 novembre 2016, n. 22 "Norme in materia di manutenzione del territorio") ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia.

L'inosservanza delle altre norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7bis.

Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.

Art. 43 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non risulta dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi statali e regionali e regolamenti comunali in vigore.